

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"FEDERAZIONE LOMBARDA CENTRI DI ASSISTENZA ALLA
FAMIGLIA
ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. È costituita l'Associazione riconosciuta denominata **"Fe.L.Ce.A.F. – Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia Ente del Terzo Settore"** - in breve **"Fe.L.Ce.A.F. - ETS."** e di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha la propria sede legale in Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicata agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO
"ETS"

O DELLA LOCUZIONE "ENTE DEL TERZO SETTORE"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come "RUNTS"), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" verranno essere inseriti nella denominazione sociale e l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale fondando la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. Essa persegue la promozione e la salvaguardia dei valori del matrimonio, della coppia della famiglia, della vita e della sessualità a partire dalla centralità della persona umana, secondo la tradizione propria della Chiesa Cattolica ed il magistero pastorale delle Diocesi di Lombardia.
3. Perseguendo dichiaratamente l'ispirazione cristiana, essa si pone al servizio dei Consultori familiari federati e delle loro attività, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
4. Si propone altresì di rappresentare gli enti ad essa federati davanti ad enti pubblici e privati di qualsiasi tipologia e, in particolare, nei rapporti con la Regione Lombardia.
5. Per il perseguimento delle proprie finalità essa intende svolgere, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), art. 5, co. 1, lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4, co. 5 del presente Statuto.

6. Per il perseguimento dei fini e delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
 - promuovere lo sviluppo armonico ed efficace della rete lombarda degli enti federati che gestiscono Consultori Familiari, favorendone la nascita di nuovi e supportando e collaborando con quelli già esistenti nello svolgimento dei loro compiti;
 - promuovere e creare occasioni di aggiornamento per gli operatori degli enti federati in campo sociosanitario, assistenziale, educativo, professionale e culturale;
 - promuovere e sviluppare iniziative finalizzate al reperimento di fondi, sovvenzioni e liberalità da assegnare anche agli enti federati a sostegno delle loro attività;
 - promuovere e sviluppare iniziative finalizzate alla partecipazione a bandi di enti pubblici o privati per il sostegno di progetti di interesse dell'Associazione e/o dei suoi Associati
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
7. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.
8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e attraverso ogni altra modalità prevista dal CTS e dalle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili o compatibili.
9. L'Associazione potrà, in ogni caso, porre in essere tutte quelle azioni necessarie al perseguimento dei propri fini, tra le quali, a titolo esemplificativo:
 - gestire, affittare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - stipulare contratti e convenzioni con privati e enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 - favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Associazione;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
 - partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge;
- porre in essere ogni altra attività finalizzata al perseguimento delle attività di interesse generale e diverse, purché nei limiti e nelle modalità consentite dalle disposizioni di legge che ne regolano la forma giuridica e la qualifica.

ART. 4 – ENTI FEDERATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli enti federati; le cariche associative sono elettive.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli enti federati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli enti che gestiscono attività di Consultorio Familiare in Regione Lombardia o che siano federati alla Confederazione Italiana dei Consulenti Familiari di ispirazione cristiana (CFC) e gli altri enti pubblici e privati che perseguono finalità in linea con i principi contenuti nel presente statuto ed intendano collaborare per il loro raggiungimento. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio organo di amministrazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. L'Associazione ha l'obbligo di mantenere nella sua composizione la presenza di almeno il 70% di enti federati che rivestano la qualifica di "Ente del Terzo Settore", ai sensi della lett. m), co. 1 dell'art. 5 del CTS.

ART. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'ente che desideri associarsi, nel rispetto dei requisiti richiesti dal precedente articolo, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, previa valutazione delle finalità statutarie dell'ente che richiede l'ammissione e la verifica delle attività effettivamente svolte dallo stesso.
2. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare attivamente al perseguimento delle finalità associative.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo ente federato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nell'apposito libro.
5. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea in seduta ordinaria, o al Collegio dei Garanti se nominato, entro 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

6. L'Assemblea in seduta ordinaria, o il Collegio dei Garanti se nominato, deve decidere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito nel giudizio il diritto al contraddittorio.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ENTI FEDERATI

1. Gli enti federati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) conoscere i programmi ed essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'ente presenta espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli enti federati fin dal momento della loro iscrizione nell'apposito libro, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) collaborare attivamente alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Associazione;
 - c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - d) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

ART. 7 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di ente federato si perde per scioglimento ed estinzione dello stesso ente per recesso, decadenza o esclusione.
2. Ai sensi dell'art. 24 cod. civ., l'ente federato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
3. La decadenza dall'Associazione può essere dichiarata per il mancato pagamento della quota associativa annuale. La dichiarazione di decadenza deve essere esplicitamente pronunciata dal Consiglio ed inviata all'ente federato concedendo allo stesso un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni per regolarizzare la propria posizione. L'ente decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
4. L'esclusione dell'ente federato avviene per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali, morali o di immagine di una certa gravità.
5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'ente escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, o al Collegio dei Garanti se nominato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea, o il Collegio dei Garanti se nominato, deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fintanto che non vi sia la decisione circa l'appello dell'ente escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
 6. L'ente federato che receda o sia escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E LAVORATORI

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
7. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti operanti all'interno dell'Associazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del CTS.

ART. 9 – PATRIMONIO E RISORSE

1. Il patrimonio della Associazione è composto dal fondo di dotazione e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme applicabili in materia.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente posto all'approvazione dell'Assemblea, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nei documenti di bilancio il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Al raggiungimento delle soglie di legge si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 in materia di bilancio sociale.
4. Entro il 30 giugno di ogni è fatto obbligo di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed, altresì, degli altri documenti di cui all'art. 48, co. 3 del Codice del terzo Settore, nei casi ivi previsti.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il vice-Presidente;
 - d) il Collegio dei Garanti, se nominato;
 - e) l'organo di controllo, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o se ritenuto utile.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Gli organi sociali restano in carica 4 esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro elezione.

ART.12 - ASSEMBLEA
COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E
FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. All'Assemblea partecipa il rappresentante legale dell'ente associato o colui che sia stato designato quale delegato dell'ente associato con apposito atto scritto. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 2 (due) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli associati indirizzata al Consiglio Direttivo.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo - se nominato - o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite raccomandata o e-mail o altro strumento telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione e potrà, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo paragrafo.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa

dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo, ove nominati per legge o per scelta;
 - g) nominare e revocare il revisore, ove nominati per legge o per scelta;
 - h) decidere sui ricorsi relativi ai provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione e sulla composizione delle altre controversie che insorgano tra gli organi associativi o tra questi e gli associati, ove non sia stato nominato il Collegio dei Garanti;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare eventuali contribuzioni straordinarie, qualora si rendesse necessario o opportuno;
 - l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in persona o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in di persona o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (in persona o per delega).
6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è consuetudine procedere con il voto a scrutinio segreto, fatto salvo che l'assemblea non decida diversamente.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli enti federati in regola con il versamento della quota associativa annuale tra le persone indicate dagli stessi, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri che può variare da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 13 (tredici), compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.
3. Per l'elezione del Presidente, ogni ente federato potrà proporre un solo candidato. Sarà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Ogni ente federato avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza.
4. Per la migliore rappresentatività degli enti federati, ai fini dell'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, elegge i componenti del Consiglio secondo le modalità previste ai successivi commi.
5. Ciascun ente federato potrà presentare un candidato per la carica di Consigliere. Le candidature saranno suddivise in liste distinte in base alla forma giuridica degli enti federati. I componenti del Consiglio Direttivo saranno scelti nelle liste così composte al fine di garantire proporzionalmente la rappresentatività delle differenti forme giuridiche degli enti federati presenti nell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea la percentuale di Consiglieri che dovranno essere eletti dalle varie liste al fine di garantire la proporzionale rappresentatività di ciascuna forma giuridica. L'Assemblea, preliminarmente allo svolgimento delle votazioni e in coincidenza con l'individuazione da parte della stessa del numero di membri di cui sarà composto il Consiglio, ratificherà le percentuali presentate dal Consiglio Direttivo.
7. I nominativi che compongono le liste per l'elezione alla carica di consigliere sono indicati dagli enti federati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto che ne integrano eventuali requisiti.

8. Le candidature devono pervenire alla Segreteria dell'Associazione almeno 30 giorni prima della scadenza della carica in corso. Ogni ente federato può proporre un solo nominativo nella lista di appartenenza.
9. Gli aventi diritto al voto esprimono un solo voto per ciascuna delle liste predisposte.
10. Vengono eletti coloro che nella propria lista abbiano acquisito il maggior numero di preferenze sino al raggiungimento del numero di consiglieri previsto per la lista stessa, in linea con le percentuali calcolate sul numero complessivo di consiglieri da eleggere, come deliberato dall'Assemblea.
11. Nel caso due o più candidati abbiano acquisito, nella medesima lista, lo stesso numero di preferenze, e non possano entrambi essere nominati, si procede ad una nuova votazione tra essi per la scelta del nominativo.
12. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del cod. civ.
13. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, per il Consiglio direttivo non è previsto alcun compenso per l'attività svolta, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo del suo ufficio.
14. Il Consiglio direttivo, con il parere favorevole dell'organo di controllo e/o del revisore legale, se nominati, può deliberare che sia assegnato un compenso ai membri ai quali siano delegate particolari funzioni o affidati specifici incarichi.
15. Fermo restando quanto previsto nel presente statuto, ulteriori aspetti procedurali sono specificati in apposito Regolamento.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, che deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, che deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo (fisico o virtuale), la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono

prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Consulente Ecclesiastico, il Consulente Etico. Può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente precedente a quello in carica. Partecipano, altresì, se nominati ai sensi dell'art. 20 del presente statuto, l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) deliberare in merito alle quote associative di adesione all'Associazione, determinando altresì le modalità di calcolo delle stesse;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o necessario all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario, ove nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

**ART. 17 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI
DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) decadenza, a seguito di espressa delibera del Consiglio, ove il consigliere si sia reso assente ingiustificato per tre riunioni consecutive;
 - c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - d) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.14, c. 12 del presente Statuto o altre incompatibilità rilevate dal Consiglio o dall'Assemblea.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo al primo nominativo per preferenze, presente nella lista dei non eletti. In assenza di un nominativo nella citata lista, la sostituzione avviene alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o in assenza il vice-Presidente e, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 18 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli enti federati in regola con il versamento della quota associativa annuale, all'interno di apposita lista composta ai sensi del co. 3 dell'art. 14.
3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del cod. civ.
4. Il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio nel quale è eletto ed è rieleggibile per non più di due volte consecutivamente.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) nominare il vice-Presidente scelto tra i membri del consiglio direttivo;

- e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza prolungata o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, co.8, del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 20 – L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'organo di controllo, nominato nei casi di cui all'art. 30, co. 2 del Codice del Terzo settore o qualora sia ritenuto opportuno, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea.
2. Il componente dell'organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua elezione.
3. L'organo di controllo redige specifici verbali in relazione all'attività svolta, conservati nella sede dell'Associazione.
4. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del cod. civ. e allo stesso si applica il successivo art. 2399. Egli deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. L'organo di controllo svolge i compiti ad esso assegnati dall'art. 30, commi 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti dell'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore è fatto obbligo della revisione legale dei conti la quale può essere esercitata dall'Organo di controllo, ove il componente sia anche un Revisore legale

iscritto nell'apposito registro. Diversamente dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione.

8. Il revisore legale o la società di revisione resta in carica per lo stesso periodo dell'organo di controllo, indicato al co. 2 del presente articolo.

ART. 21 – IL CONSULENTE ECCLESIASTICO

1. L'Associazione si avvale dell'assistenza di un Consulente ecclesiastico.
2. Il Consulente ecclesiastico è di norma un presbitero o un diacono designato dalla Conferenza Episcopale Lombarda e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. A lui spetta mantenere i rapporti tra l'Associazione e la Conferenza Episcopale Lombarda e vigilare sulla dichiarata ispirazione cristiana degli Enti federati.

ART. 22 – IL CONSULENTE ETICO

1. L'Associazione si avvale della consulenza di un Consulente etico il quale viene designato dalla Conferenza Episcopale Lombarda e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. A lui spetta custodire e vigilare sulla dichiarata ispirazione cristiana degli Enti federati, nonché assicurare la qualità etica degli orientamenti e delle attività degli stessi anche attraverso l'espressione di indicazioni qualificanti su questioni di natura etica.

ART. 23 – COMITATI TECNICO OPERATIVI

1. Il Consiglio Direttivo si avvale del comitato tecnico operativo composto dai direttori degli enti federati come meglio specificato nel regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga utile, si avvale anche di Comitati tecnico-operativi composti da un numero variabile di membri individuati dal Consiglio Direttivo sulla base di specifiche esigenze operative.
3. Sono compiti dei Comitati tecnico-operativi:
 - essere di supporto al Consiglio direttivo nell'attività di rappresentanza degli enti gestori dei Consultori presso le differenti istituzioni competenti per territorio;
 - promuovere interazione e scambio di idee per la discussione delle problematiche e la ricerca delle soluzioni derivanti dall'applicazione delle normative e prassi regionali inerenti alle attività legate alla gestione dei Consultori;
 - affrontare ogni altro incarico, in linea con le finalità istituzionali, che gli sia affidato dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato e di eventuali altri organi presenti per i quali sia necessario.

ART. 25 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, quelle presenti nel Codice civile e le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione di legge in quanto compatibile e applicabile.

ART. 27 – NORMA TRANSITORIA

1. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto tutti gli organi presenti restano in carica sino alla loro scadenza naturale.